

COPIA ALL 6



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

MODIFICA DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di dicembre
= 23 DICEMBRE 2015 =

in Arezzo, alla via Ser Petraccolo n. 7;

tra i signori:

- MUZZI MASSIMILIANO, nato in _____ il _____ e residente in _____
codice fiscale _____
- DI LECCE FRANCESCO, nato in _____ residente in _____
codice fiscale _____
- DI LECCE COSIMA PALMA, nata in _____ e resi-
dente in _____
codice fiscale _____
- PANDOLFI VALENTINA, nata in _____ ed ivi resi-
dente, _____
codice fiscale _____
- CIAMMETTI VIVIANA, nata in _____ ed ivi residente,

pre m e s s o:

- che i signori MUZZI MASSIMILIANO, DI LECCE FRANCESCO, DI LECCE COSIMA PALMA, PANDOLFI VALENTINA e CIAMMETTI VIVIANA sono gli unici associati dell'Associazione denominata "ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI", con sede in Roma, via Verucchio n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06223201002, costituita in Italia con atto ricevuto dal Notaio Maria Natalia Vassalli, di Roma, in data 28 agosto 2000, repertorio n. 8.920/4.913, registrato in Roma 2 in data 31 agosto 2000;

- che il signor MUZZI MASSIMILIANO è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione;

- che con il presente atto i signori MUZZI MASSIMILIANO, DI LECCE FRANCESCO, DI LECCE COSIMA PALMA, PANDOLFI VALENTINA e CIAMMETTI VIVIANA, nelle loro dichiarate qualità, intendono modificare i patti regolanti la vita dell'Associazione denominata "ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI", con sede in Roma, trasferendo la sede dell'Associazione e modificando gli scopi associativi.

Tanto premesso,

che forma parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il logico e giuridico presupposto, i signori MUZZI MASSIMILIANO, DI LECCE FRANCESCO, DI LECCE COSIMA PALMA, PANDOLFI VALENTINA e CIAMMETTI VIVIANA

convengono e stipulano quanto segue:

= di trasferire la sede dell'Associazione da "Roma, via Verucchio n. 1" a "Roma, viale Luca Gaurico n. 9/11", modificando, in tal senso, il patto associativo relativo, il cui nuovo testo è quello risultante dai patti regolanti la vita dell'Associazione di cui in appresso;

= di modificare gli scopi dell'Associazione, prevedendo che la stessa persegua finalità di ricerca ed erogazione di servizi culturali, di solidarietà sociale, di sostegno alla creazione di progetti in ambito sociale e culturale,

nonchè finalità relative al settore socio-sanitario, scolastico, formativo, di orientamento professionale ed economico-sociale, modificando, in tal senso, il patto associativo relativo, il cui nuovo testo è quello risultante dai patti regolanti la vita dell'Associazione di cui in appresso;

= di stabilire, conseguentemente, che i rapporti tra gli associati e la vita associativa siano regolati dallo Statuto che segue, il quale annulla e sostituisce il precedente:

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI

Titolo I

Sede - Denominazione - Oggetto sociale

Art. 1

E' costituita con sede in Roma, viale Luca Gaurico n. 9/11, un'Associazione che assume la denominazione di

"ACCADEMIA NAZIONALE DELLE ARTI".

Simbolo dell'Accademia Nazionale delle Arti è uno scudo con fondo blu (la nobiltà d'animo), con sette crescenti ai lati ed in basso (le sette arti) ed una torre rossa al centro (la fortezza e la coerenza), in alto il motto "Lux in artibus". Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale, possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'Accademia Nazionale delle Arti non persegue scopo di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la cooperazione internazionale, la tutela dei diritti umani, lo sviluppo di ogni forma di solidarietà umana nei settori:

1. della ricerca ed erogazione di servizi culturali,
2. della solidarietà sociale,
3. del sostegno alla creazione di progetti in ambito sociale e culturale,
4. socio-sanitario,
5. scolastico, formativo, di orientamento professionale,
6. economico-sociale.

In particolare l'Associazione si occupa:

a) della ricerca ed erogazione di servizi culturali, dell'organizzazione di spettacoli di ogni genere, concerti, prosa, mostre d'arte figurativa, seminari. Inoltre l'Accademia Nazionale delle Arti tiene corsi ordinari e straordinari di recitazione, musica e arte figurativa, corsi di formazione professionale, festivals, rassegne, stagioni teatrali e musicali, concorsi ed istituisce premi e borse di studio;

b) della solidarietà, della tolleranza, della pace, dell'accoglienza, della fraternità universale, sostenendo l'affermazione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed internazionale e delle capacità umane in tutte le loro espressioni;

c) del disagio sociale nazionale ed internazionale, svolgendo attività ed iniziative concrete a favore di bambini, giovani, adulti, famiglie e comunità che si trovano in situazioni particolarmente difficili;

d) di operare, senza fini di lucro, e di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e a-

vanzi di gestione, comunque denominati, nonchè di fondi e riserve in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori;

e) dell'assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");

f) dell'assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza") e successive modificazioni;

g) dell'assistenza socio-sanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie");

h) dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 ("Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale");

i) della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004 n. 308 ("Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione") con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

l) della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

m) del turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della Legge 29 marzo 2001 n. 135 ("Riforma della legislazione nazionale del turismo");

n) della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

o) della formazione professionale.

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà impiegare:

1. lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti i, ix e x, del regolamento CE n. 2204 del 12 dicembre 2002 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

2. lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento CE n. 2204 del 12 dicembre 2002 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà prestare i seguenti servizi:


1. promuovere comunità di accoglienza ed altri servizi di cura, assistenza ed educazione per persone in difficoltà, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai bambini vittime di violenza, alle donne in difficoltà, agli immigrati e alle persone portatrici di disabilità;

2. promuovere e sostenere progetti di promozione ed integrazione sociale per persone in difficoltà;

3. promuovere e sostenere l'affidamento familiare, l'adozione nazionale e internazionale, il sostegno a distanza in Italia e nel mondo di minori, adulti, famiglie e comunità;

4. promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà e all'estero ed, in particolare, nei Paesi in via di sviluppo;

5. sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sui temi oggetto delle pro-



prie attività, anche con attività editoriale e di diffusione radio televisiva e tramite altri mezzi di comunicazione web;

6. organizzare richieste, convegni, corsi pubblici e quant'altro ritenuto necessario, al fine di divulgare le iniziative in corso ed i risultati conseguiti;
7. cooperare con altri enti, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti necessari al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
8. attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa;
9. promuovere lo sviluppo integrale, la formazione anche professionale delle categorie svantaggiate, l'orientamento e l'inserimento professionale e la tutela della persona ponendo particolare attenzione agli invalidi, ai giovani a rischio sociale e d'inserimento lavorativo, ai minori, alle categorie svantaggiate;
10. organizzare e implementare servizi specifici, quali centri di accoglienza, case - albergo per anziani, centri di ascolto alle esigenze della popolazione, strutture residenziali sociali e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, anziani, cittadini senza fissa dimora, immigrati ex detenuti;
11. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione e il Pubblico;
12. erogare premi e borse di studio;
13. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione;
14. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
15. partecipare a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità dell'Associazione.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 2 bis del D.P.R. n. 917/1986 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Accademia Nazionale delle Arti potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Accademia Nazionale delle Arti potrà, altresì, promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire, per affiliazione, ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad una unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai vari soci, associati o partecipanti.

Art. 4

L'Accademia Nazionale delle Arti è divisa in tre Classi:

- 1) Arti musicali;
- 2) Arti drammatiche;
- 3) Arti figurative.

Art. 5

Sono Organi dell'Accademia:

- 1) l'Assemblea generale degli Accademici Ordinari;
- 2) le tre Classi;

- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Direttore Generale o Presidente;
- 5) Il Direttore Artistico;
- 6) Il Collegio dei Revisori.

Ad ogni classe è preposta una Commissione, composta dal Direttore Generale, da un Consigliere di Classe e da tre Accademici Ordinari appartenenti alla stessa.

Art. 6

L'Accademia è composta da membri Fondatori, Ordinari, Corrispondenti, Aggregati ed Onorari.

Art. 7

L'Accademia può pubblicare annualmente i propri "Atti", nei quali vengono inseriti i verbali delle sedute, le memorie originali o i relativi riassunti, le conferenze, l'elenco delle pubblicazioni periodiche in cambio e in omaggio, nonchè l'elenco degli Accademici e delle attività artistiche.

Art. 8

L'Accademia svolge i suoi lavori progettuali, scientifici ed artistici in sedute ordinarie, a Classi separate o a Classi riunite.

Art. 9

Le entrate dell'Accademia sono costituite dalle quote annuali degli Accademici Ordinari, degli Aggregati e dei Corrispondenti, dai redditi del patrimonio acquisito, dagli eventuali lasciti e dagli eventuali contributi annui elargiti dallo Stato, da Enti Pubblici e privati nonchè da qualsiasi altro munifico donatore e dalle attività stesse dell'Accademia.

Art. 10

I contributi degli Accademici Ordinari, Aggregati e Corrispondenti, commisurati al prevedibile fabbisogno di ciascun anno accademico sono deliberati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale ordinaria prevista dall'art. 16.

Viene considerato dimissionario l'Accademico che non abbia corrisposto la quota sociale nonostante gli inviti a provvedervi inviatigli dal Tesoriere - Economo. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle dimissioni per il motivo di cui sopra o per altro motivo e proporre l'espulsione di un Accademico all'Assemblea.

Titolo II

Degli Accademici

Art. 11


Gli Accademici Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Accademia Nazionale delle Arti.

Può essere nominato Accademico Ordinario colui il quale, per produzione, titoli di studio, opere e per attività artistiche svolte, dia affidamento di poter contribuire attivamente ed efficientemente agli scopi istitutivi dell'Accademia e che sia stato Accademico Aggregato per almeno due anni.

Ad Accademici Corrispondenti possono essere nominati coloro, italiani o stranieri, i quali, pur presentando requisiti analoghi a quelli richiesti per la nomina ad Accademico Ordinario, lascino presumere l'impossibilità di una assidua partecipazione alla vita dell'Accademia.

Ad Accademici Aggregati possono essere nominati coloro i quali, per provata consuetudine di studi e di arte, dimostrino attitudini ad attività accademiche.

Ad Accademici Onorari possono essere nominate personalità, italiane o stra-



niere, notoriamente eminenti nel campo artistico e/o scientifico. Può essere nominato anche un Presidente Onorario nella persona di chi, oltre ad avere i requisiti per la nomina ad Accademico Onorario, abbia acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Accademia.

Tanti gli Accademici Ordinari quanto gli Aggregati debbono avere il domicilio o svolgere la loro principale attività in Provincia di Roma.

Art. 12

Gli Accademici Ordinari ed Onorari non possono superare il numero di 90 (novanta) per i primi e di 20 (venti) per i secondi. Ad ogni Classe spettano 30 (trenta) seggi. Di Accademici Corrispondenti ed Aggregati, salvo il disposto dell'art. 14, non se ne possono nominare più di 20 (venti) nell'anno, di cui 4 (quattro) per ogni Classe.

Art. 13

L'ammissione all'Accademia deve avvenire su proposta di due Accademici Ordinari i quali illustrano in una relazione alla Direzione Generale i titoli e il grado di preparazione artistica del candidato.

La Commissione di Classe, di cui all'art. 5, vaglia i titoli e dà il suo parere sulla proposta stessa.

In caso affermativo la nomina viene sottoposta per l'approvazione all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza dei voti e con voto segreto.

Art. 14

Gli Accademici, Aggregati, quando abbiano svolto una notevole attività accademica e artistica ed una effettiva partecipazione alla vita artistica, scientifica e progettuale della propria Classe, sono presi singolarmente in considerazione, per il passaggio alla categoria degli Accademici Ordinari, dalla Commissione. La decisione definitiva è assunta dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

Diritti degli Accademici

Art. 15

Agli Accademici Ordinari spetta:

- 1) il pieno esercizio dell'attività accademica; il diritto di voto senza nessuna esclusione;
- 2) il diritto di eleggibilità alle cariche sociali;
- 3) il diritto di fregiarsi dell'anello e dell'insegna Accademica (Nummus Aureus);
- 4) il diritto di assumere il titolo di Corrispondente qualora non conservino più i requisiti di cui all'art. 11 o siano nell'impossibilità di partecipare assiduamente alla vita dell'Accademia.

Gli Accademici Corrispondenti possono intervenire alle sedute delle rispettive Classi, presentare memorie e partecipare alle discussioni. Hanno diritto di voto nelle discussioni di carattere teorico.

Gli Accademici Aggregati intervengono alle sedute delle rispettive Classi, possono presentare memorie e partecipare alle discussioni.

Gli Accademici Onorari hanno il diritto di partecipare, con piena attività, alle sedute di carattere artistico o scientifico.

Nell'occasione della loro prima partecipazione è conferito il "Nummus Aureus".

Titolo IV

Dell'Assemblea

Art. 16

All'Assemblea generale degli Accademici Ordinari delle tre Classi riunite, che è sovrana in materia statutaria, spettano:

a) in convocazione ordinaria: le deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la nomina degli Accademici, la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo con assegnazione delle singole cariche, la nomina del Revisore dei Conti, l'eventuale nomina del Presidente Onorario e la nomina delle varie Commissioni, nonché l'iniziativa delle modifiche statutarie;

b) in convocazione straordinaria: le modifiche statutarie, la disciplina degli Accademici e quant'altro non forma oggetto di convocazione ordinaria o non sia specificatamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Le Assemblee di prima convocazione deliberano con la presenza di almeno la metà degli Accademici Ordinari e la maggioranza assoluta costituita dalla metà più uno dei votanti, fatta esclusione delle modifiche statutarie per le quali occorre la maggioranza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei votanti e della nomina delle cariche sociali per le quali occorre la maggioranza prevista all'art. 21.

Le Assemblee di seconda convocazione, che non possono essere indette per lo stesso giorno di quelle di prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta esclusione per le modifiche statutarie, per le quali occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli Accademici Ordinari. I singoli oggetti sono approvati con le stesse maggioranze stabilite per la prima convocazione.

Art. 18

Qualora si debba decidere di questioni attinenti alle singole Classi o alla composizione dell'Accademia, ogni Classe dispone di un solo voto. Le votazioni, in tal caso, sono effettuate in Assemblea generale per separazione di Classi e la maggioranza di ogni singola Classe, da raggiungere con le modalità previste per le votazioni a Classi riunite, esprime il voto della Classe.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria si convoca annualmente al principio dell'anno accademico che ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre. Le adunanze straordinarie possono convocarsi anche per iniziativa dell'Assemblea ordinaria, per le modifiche statutarie ed in corso d'anno accademico ad iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli Accademici Ordinari, previa richiesta.

Art. 20

Gli Accademici sono convocati mediante invito contenente l'ordine del giorno, 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.


Titolo V

Delle cariche

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri che, se tutti nominati, potranno rivestire le seguenti cariche: Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttore Artistico che in caso non sia un Accademico non ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio Direttivo, Segretario Generale che in caso non sia un Accademico non ha diritto di voto, tre Consiglieri (uno per ciascuna Classe), Bibliotecario e Tesoriere.

La nomina delle cariche suddette, dei componenti delle Commissioni di Clas-



se e dei Revisori dei conti di cui all'art. 31, si effettua ogni tre anni, entro il mese di giugno a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti in Assemblea.

Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti a turno dall'Assemblea tra coloro che hanno fondato l'Accademia Nazionale delle Arti o, in caso di loro rifiuto o impossibilità, a turno fra le tre Classi ed appartengono sempre a Classi diverse.

I nominati entrano in carica il 1° ottobre successivo.

Art. 22

Il Direttore Generale regge l'Accademia e la rappresenta presso terzi ed in giudizio; presiede a tutte le adunanze; fissa le date delle varie convocazioni; firma i verbali, i diplomi ed ogni altro atto o documento; espone all'inizio dell'anno accademico la relazione generale sull'attività artistico - scientifico - morale ed economico - amministrativa dell'anno decorso.

Art. 23

Il Vice Direttore Generale, se nominato, ha tutte le prerogative ed i doveri del Presidente se questi è assente o nell'impossibilità di esercitare la sua carica.

Art. 24

Il Direttore Artistico viene proposto dal Direttore Generale ed eletto dall'Assemblea e la sua carica dura tre anni. Il Direttore Artistico ha il compito di coordinare il lavoro delle Classi e di presentare al Consiglio Direttivo progetti organici che siano il frutto delle discussioni degli Accademici. Il Direttore Artistico rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed organizza le attività esterne dell'Accademia.

Il Direttore Artistico può non essere un Accademico, in tal caso egli non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo pur potendovi partecipare.

Art. 25

Il Segretario Generale è nominato dal Direttore Generale e la sua carica dura per tre anni ed è rinnovabile. Il Segretario Generale tiene la corrispondenza, partecipa alle nomine, controfirma i diplomi, spedisce le lettere di invito alle sedute, redige e controfirma i verbali delle medesime, tiene il protocollo generale ed il registro dei mandati di pagamento e si mantiene in rapporto con il Direttore Generale ed il Tesoriere - Economo per l'attuazione dei necessari provvedimenti di indole economica.

E' redattore degli Atti dell'Accademia dei quali cura la pubblicazione.

Cura e mantiene i rapporti con la stampa.

Il Segretario Generale può non esser un Accademico.

Art. 26

Il Vice Segretario, se nominato, fa le veci del Segretario se egli è assente o impossibilitato ad intervenire.

Art. 27

Il Bibliotecario ha in custodia l'Archivio e la Biblioteca, cura la loro buona tenuta e conservazione, registra le memorie ed i libri venuti in dono e si occupa del cambio degli Atti dell'Accademia con quelli di altri Istituti e coi periodici artistici e scientifici.

Art. 28

Il Tesoriere - Economo cura la riscossione delle entrate, paga, per mezzo di mandati, le spese, tiene la contabilità e conserva la relativa documentazione.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

codice fiscale ..

- DI LECCE FRANCESCO, nato

- DI LECCE COSIMA PALMA, nat.

- PANDOLFI VALENTINA

dent

codice fiscale ..

- CIAMMETTI VIVIANA, nata

della identità personale dei quali, sono io Notaio certo, hanno apposto la loro firma alla mia presenza, in calce all'atto che precede, nonchè a margine dei fogli intermedi che compongono l'atto stesso, alle ore 12,20.

La scrittura privata - della quale io Notaio ho dato lettura - resterà depositata nei miei atti notarili ad ogni effetto di legge e ciò su conforme richiesta degli interessati firmatari contenuta nel contesto del contratto stesso.

Arezzo, in via Ser Petraccolo n. 7, lì Ventitre (23) Dicembre Duemilaquindici (2015)

Firmato: FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI 07/01/2016 AL N. 103
SERIE IT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ALIBITO DELLE PRESCRITTE
FIRME. NEI MIEI ROGHI E RILASCIASI PER USO FISCALE



25 GEN. 2017

